

allo stesso fine di agevolare la discussione; ed è che si faccia precedere alla discussione dell'articolo 8 quella del principio del concorso dello Stato e delle provincie nella spesa di queste strade, perchè, se noi voteremo questo principio, ne verrà in conseguenza che avremo una base dietro la quale poter determinare quali strade si vorranno classificare per reali. Si potrà abbondare più o meno, quando si saprà a quale spesa si assoggetta l'erario. Diversamente, se si mette in votazione l'articolo 8 con tutte le aggiunte state fatte dai deputati e dalla Commissione, non si saprà a che spesa si voglia l'erario sottoporre e ne verrà ancora un altro inconveniente, che la Camera potrebbe poi essere sorpresa in un voto nel quale si dichiarasse che tutte queste fossero a carico dell'erario, poiché più si aumenta il numero delle strade, più sono gl'interessati a farle cadere a carico dello Stato per alleggerirne le provincie.

Quindi io credo che si debba prima discutere sul principio del concorso dello Stato e delle provincie e poi passare alla proposizione dell'onorevole deputato Daziani e vedere se si debba fare luogo alla votazione dei tronchi dei capoluoghi delle provincie.

PRESIDENTE. Se il deputato Demarchi vuole che si ponga in discussione questo principio, suppongo che proporrà un emendamento.

DEMARCHI. Parlo solamente del principio che è inchiuso negli articoli 9 e 10 del Ministero, che il concorso nella spesa delle strade da dichiararsi *reali* sia eguale per parte dello Stato e delle provincie.

PRESIDENTE. Mi pare che basterebbe premettere la discussione dell'articolo 10.

Voci. Sì! sì!

DEFORESTA, relatore. La Commissione aderisce.

BIANCHERI. Io non potrei aderire all'emendamento del deputato Demarchi, perchè io non ammetto il principio assoluto del concorso obbligatorio delle provincie. Quindi io crederei che bisogna discutere linea per linea, affinché, quando si tratterà di quella tal linea che merita, a mio parere, che si faccia eccezione a questo principio, io possa prendere la parola per dire alla Camera quelle ragioni per cui io non possa accettare il progetto ministeriale che applica il concorso delle spese della provincia a strade che da tempo remotissimo sono poste a carico delle stesse. Quindi io insisto perchè non venga ammessa questa proposta.

PALROCAPA, ministro dei lavori pubblici. A me sembra che l'onorevole preopinante otterrà il suo scopo, perchè, quando si discuterà l'articolo 4, non vi si tratterà del principio della distribuzione delle spese.

Nell'articolo quarto vengono determinate le linee; in esse adunque non sarà questione di fissare la quota del carico, la determinazione di questa sarà fatta invece all'articolo 10; per conseguenza, se l'onorevole deputato non sarà persuaso che si debba adottare la stessa misura per tutte le strade, farà le sue eccezioni quando si discuterà l'articolo 10; giacchè, come dissi, nell'articolo quarto si tratta semplicemente di determinare le linee che saranno dichiarate nazionali: sarebbe dunque più conforme alle sue viste il cominciare dall'esame dell'articolo 10, come vuole l'onorevole Demarchi.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Depretis.

DEPRETIS. Voleva solamente fare osservare che il metodo di discussione proposto mi pare più logico, oltre ad essere più speditivo. Importa anzitutto stabilire le regole; e ciò non toglie che nei singoli casi non si possa, quando occorra, fare qualche eccezione. L'onorevole Biancheri, stabilite le regole, avrà sempre facoltà, come sarà in facoltà di

ognuno di noi, di proporre eccezioni per circostanze speciali. Spetterà poi alla Camera il valutare i motivi adottati ed il decidere.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la mozione d'ordine testè fatta, cioè che si premetta la discussione dell'articolo 10 a quella dell'articolo 8 della Commissione e del quarto del Ministero.

(La Camera approva.)

Il signor relatore ha la parola per riferire intorno all'articolo 7 che era stato rinviato alla Commissione.

DEFORESTA, relatore. La Camera ricorda che nella seduta di ieri rimandò l'articolo 7 alla Commissione per coordinarlo col ritiro dell'articolo quinto e coll'approvazione dell'articolo sesto. La Commissione, d'accordo col signor ministro dei lavori pubblici, considerando che, dopo essersi ritirato l'articolo quinto, che rendeva obbligatoria la conservazione delle strade che dalla classe delle reali passano a quelle delle provincie, queste strade essendo poste nell'istessa condizione di tutte le altre, e per conseguenza essendo libero alle provincie di mantenerle o di abbandonarle, non sarebbe più giustificabile il consorzio obbligatorio, perchè le associazioni devono bensì essere, per quanto è possibile, incoraggite e favorite, ma non debbono mai essere imposte; e che per altra parte, quando non si stabiliscano i consorzi, non sarebbe giusto che la provincia, nel di cui tronco di strada può trovarsi un pedaggio costituito in favore di tutta la linea, lo abbia a godere essa esclusivamente, perciò, d'accordo sempre col signor ministro, ha redatto l'articolo 7 in modo uniforme a questi principii, e conseguentemente nei termini seguenti:

« È però fatta facoltà alle provincie attraversate da una delle suddette linee di riunirsi in consorzio per la manutenzione di tutta la linea; e qualora non istimino di ciò fare, il Governo potrà con decreto reale, sentiti i Consigli provinciali, ripartire equamente il prodotto dei detti pedaggi in modo che ne profittino tutte proporzionalmente all'importare delle spese per la manutenzione del rispettivo tronco. »

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo così redatto dalla Commissione.

CAVALLINI. Mi pare che in questo articolo si parla solamente dell'avviso dei Consigli provinciali. Ora, siccome le provincie non hanno propriamente una autonomia, ma solo, direi così, il diritto di proporre, mi sembra che si potrebbe anche aggiungere le parole *e divisionali*.

DEFORESTA, relatore. La Commissione non crede che sia indispensabile di menzionare i Consigli divisionali, quantunque, tanto che sussisteranno le divisioni, queste spese stradali debbano essere portate nei bilanci delle divisioni. Tuttavia essa non ha difficoltà di acconsentire l'aggiunta proposta dall'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. L'articolo 7, quale sarebbe ora proposto dalla Commissione ed emendato dal deputato Cavallini, sarebbe adunque così concepito:

« È però fatta facoltà alle provincie attraversate da una delle suddette linee di riunirsi in consorzio per la manutenzione di tutta la linea; e qualora non istimino di ciò fare, il Governo potrà, con decreto reale, sentiti i Consigli provinciali e divisionali, ripartire equamente il prodotto dei detti pedaggi, in modo che ne profittino tutte proporzionalmente all'importare delle spese per la manutenzione del rispettivo tronco. »

SINEO. Domando la parola.

La Commissione, occupandosi dei pedaggi, ha reso omaggio ad un principio che essa ha disconosciuto nelle altre disposizioni della legge, al principio cioè d'una giusta distribuzione